

REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (¹), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (²), in particolare l'articolo 4,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1195/90 e (CEE) n. 1201/90 hanno previsto la partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni che promuovono, rispettivamente, l'incremento del consumo di mele allo stato fresco, lo smercio sotto forma di prodotti trasformati di mele raccolte nella Comunità, nonché l'incremento del consumo di agrumi allo stato fresco, raccolti nella Comunità;

considerando che occorre definire le principali azioni che verranno prese in considerazione ai fini del contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni debbono essere informate ad una strategia coerente e garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti a medio termine ed il soddisfacimento di interessi di natura comunitaria; che esse devono coinvolgere i principali operatori economici interessati, essere presentate in forma armonizzata e contenere i dati necessari per la loro valutazione;

considerando che per favorire l'incontro e l'associazione delle iniziative degli operatori interessati, occorre predisporre un sistema di divulgazione dei progetti preliminari; che occorre fare in modo che detta divulgazione sia svolta da organismi designati dagli Stati membri;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di cooperazione tra gli organismi all'uopo designati dagli Stati membri e la Commissione, per la valutazione e la selezione dei progetti;

considerando che le varie modalità di attuazione degli impegni formeranno oggetto di contratti stipulati fra gli interessati e gli organismi nazionali competenti, in base a modelli forniti dalla Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta al corrente dei risultati delle misure contemplate dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni intese ad aumentare, rispettivamente, il consumo e l'uso delle mele ed il consumo di agrumi, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1195/90, nonché all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/90, sono presentate nel quadro di programmi.

2. Per « programmi » s'intende un insieme di azioni coerenti che posseggono i seguenti requisiti:

- avere una dimensione tale da contribuire ad aumentare lo smercio della produzione ed il consumo,
- riguardare i prodotti raccolti nella Comunità, in particolare durante i periodi di forte commercializzazione,
- consentire di orientare e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

3. La realizzazione dei programmi può protrarsi per un periodo pluriennale, senza tuttavia superare il triennio.

Articolo 2

I programmi interessano, a seconda dei prodotti, i programmi fra quelle elencate in appresso:

1. Per le mele allo stato fresco essi comprendono in particolare:

- a) in materia di determinazione delle esigenze del mercato: la realizzazione di inchieste e di test di consumo;
- b) in materia di consumo:
 - l'organizzazione di campagne a carattere nutrizionistico e dietetico;
 - lo studio e la sperimentazione di nuove forme di condizionamento e di presentazione;
 - l'organizzazione di campagne promozionali diverse dalla semplice pubblicità;
 - la partecipazione a fiere ed esposizioni;
 - la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;

(¹) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53.

(²) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65.